

ALLIGATO "B" ALL'ATTO N. 4618/3548 DI REP.

STATUTO

"FONDAZIONE CASA di CHIARA"

Art. 1 - Premessa Storica - Costituzione - Denominazione - Disciplina

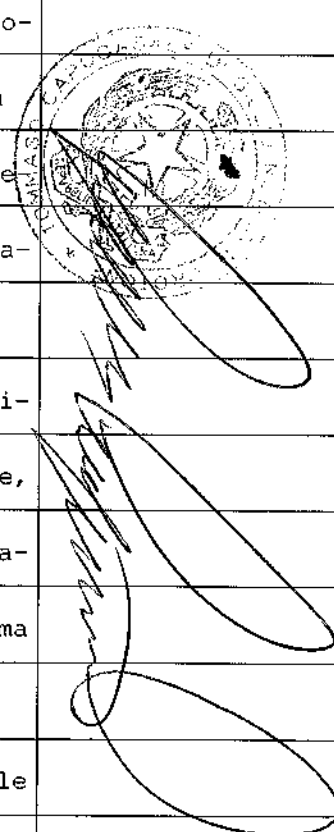
La Fondazione voluta dalla nobildonna Chiara Berlingieri, dedicata alla SS. Addolorata, dal 1902 ha messo a disposizione per gli indigenti una Casa di Ricovero e mendicizia, sapientemente gestita dall'Ordine monacale delle Figlie di S. Anna della Beata Rosa Gattorno.

Nell'epoca attuale, alla luce della storia che si evolve, l'Ente aggiorna i propri strumenti di solidarietà per favorire, accompagnare e stimolare i processi educativi di promozione umana, che aiutino a liberare gli individui dai sempre più complessi intrecci di carattere materiale e spirituale che negano la speranza, impedendo di fatto la propria autodeterminazione.

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, già denominato "Casa di Ricovero della SS. Vergine Addolorata", e ora "FONDAZIONE CASA di CHIARA", che assume la forma giuridica di fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", inserirà l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione socia-

Oloffe
Gustavo
Berlingieri
Beata
Bell
A. Maria
Cini
Delfino
Galea
Luigi Apuzzano
Adriano Cerantino



	le e ne farà uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	La fondazione ha sede legale nel comune di Crotone. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	Art. 2 - Finalità e Attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro neanche indiretto, ma si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale ispirandosi al precetto fondamentale della carità evangelica, fulcro delle proprie radici cristiane dando così continuità alla originaria finalità di "accogliere i bisognosi" e offrire loro concrete risposte alle situazioni di povertà.	
	In considerazione delle nuove povertà, la Fondazione vuole occuparsi delle persone emarginate perché povere di istruzione, saperi, informazioni, competenze, indispensabili per superare i momenti di difficoltà che di fatto determinano una grave condizione di dipendenza e quindi di autonomia negata a livello personale, familiare e/o come cittadini responsabili e protagonisti della propria vita e di quella sociale della comunità di appartenenza.	
	Pertanto, la Fondazione intende perseguire l'integrazione sociale e culturale delle persone svantaggiate svolgendo un'azione di arricchimento e apprendimento culturale e sociale.	

	le, offrendo servizi socioeducativi rivolti sia a singoli che	
	a gruppi, per riuscire a scoprire e valorizzare le potenziali-	
	tà di ciascuno.	
	Per realizzare quanto sopra la Fondazione mette a disposizio-	
	ne il proprio patrimonio immobiliare proveniente, in parte,	
	dall'originaria donazione della Marchesa Chiara Berlingieri e	
	da successivi lasciti aventi ad oggetto immobili.	
	La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale mediante	
	l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti at-	
	tività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs.	
	117/2017:	
	1. educazione, istruzione e formazione professionale,	
	ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modi-	
	ficazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale	
	con finalità educativa;	
	2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	4. organizzazione e gestione di attività culturali, ar-	
	tistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse-	
	generale di cui al presente articolo;	

	5. organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla preven-	
	zione della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	7. attività commerciali, produttive, di educazione e in-	
	formazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione	
	in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o	
	a favore di filiere del commercio equo e solidale, da inten-	
	dersi come un rapporto commerciale con un produttore operante	
	in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un	
	Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga	
	durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al	
	mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure	
	di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del prodotto-	
	re di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto del-	
	le normative nazionali ed internazionali, in modo da permette-	
	re ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa,	
	e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per	
	il contrasto del lavoro infantile;	
	8. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimen-	
	to nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di	
	cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	

cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

9. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

10. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

11. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

12. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

13. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

14. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

Diogo
Chelso
Barlumpen
Batica
Bella
Ana Kere

Crisui

Paulino

Tales

Alip Apolano
Adriano Corantino



[Large signature]

legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico ed in via principale la Fondazione ha come obiettivo l'ospitalità culturale, la realizzazione di laboratori artistici - artigianali, l'apertura di spazi per incontri, scambi, mostre e convivialità; la promozione di seminari di studio sull'ambiente e il territorio, sull'archeologia e speleologia, sull'approfondimento delle proprie tradizioni, di temi religiosi, storici, d'arte, d'artigianato, culinari, di musica e sport, attività di indagine e proposte su problematiche sociali, legate al disagio in tutte le sue forme. Istituzione di centri di documentazione, biblioteche, musei sulla storia e le tradizioni. Pubblicazioni e ricerche. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, potrà stipulare accordi, convenzioni con altri Enti pubblici e/o privati per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente punto. L'Ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

Art. 3 - Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di

cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione

utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dalla Fondatrice, ove

	specificamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno	
	a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla	
	stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove	
	specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati	
	con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comun-	
	que destinati alle finalità istituzionali;	
	d) parti di rendite non utilizzate che, con delibera	
	del consiglio di Amministrazione, potranno essere destinate a	
	incrementare il patrimonio;	
	e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo	
	Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;	
	f) avanzi di amministrazione.	
	La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le	
	seguenti risorse economiche:	
	• i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;	
	• le entrate di cui alle attività di interesse generale	
	(art. 5 Dlgs 117/2017);	
	• gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di	
	soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli	
	scopi statutari;	
	• le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie,	
	che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;	
	• i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati,	

dal Fondatore;

• entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 6 - Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Segretario-Tesoriere;
4. L'Organo di Controllo;
5. L'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);
6. L'Organo Consultivo.

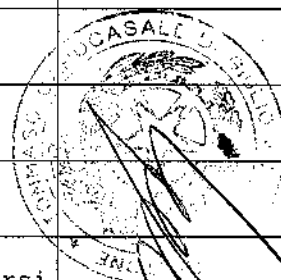
Le funzioni di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario e/o Tesoriere e di Consigliere del Cda sono gratuite.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque), scelti ed eletti primariamente tra i membri della famiglia

3

Dioloff
C. M. M. M.
B. M. M. M.
Beater
Bell
A. M. M. M.
Conic
D. M. M. M.
G. M. M. M.
Philip A. M. M. M.
Adriano Carcassino



Berlingieri.

In mancanza di candidati alle cariche il CdA uscente, a maggioranza, provvederà all'elezione dei componenti scelti tra persone di cultura e socialmente impegnate che, con il loro comportamento e le loro azioni, abbiano dimostrato di condividere le finalità della Fondazione, esclusi coloro che si siano resi ineleggibili o decaduti, a norma dell'art.2382 Codice civile.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e gli eletti entrano in carica con l'inizio del mandato immediatamente successivo.

Il C.d.A. resta in carica per tre anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori attuano gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute per tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronun-

ciata dal Consiglio.

Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Le limitazioni a tali poteri se non risultano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non sono opponibili ai terzi, salvo che sia provato che questi ne fossero a conoscenza.

Ha tra gli altri i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e/o il Tesoriere;
- c) predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;
- d) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e) verifica e controlla i risultati operativi;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) redige eventualmente un Regolamento Interno;
- h) nomina l'Organo di controllo, e se ne ricorrono gli obblighi di legge l'organo di Revisione,
- i) nomina i consulenti, i collaboratori, assume i dipendenti tenendo presente oltre alla loro capacità, anche la loro ret-

	titudine morale;	
	l) decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;	
	m) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;	
	n) delibera sui ricorsi, sulle liti attive e passive, sulle transazioni e sui contratti per acquisto di beni e/o servizi;	
	o) ratifica i provvedimenti adottati dal Presidente in caso di necessità e urgenza;	
	p) delibera sull'accettazione di donazioni, eredità e legati.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.	
	In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	La convocazione va inviata per iscritto, pure via e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'incontro.	
	In caso di urgenza l'invito può essere inoltrato anche un solo giorno prima. Il Consiglio è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica, l'organo di controllo e tutti	

4

i revisori se nominati. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno tenersi anche a distanza tramite tecnologie digitali.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione, nominato a maggioranza di voti dal Consiglio fra i suoi componenti nella prima seduta, ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

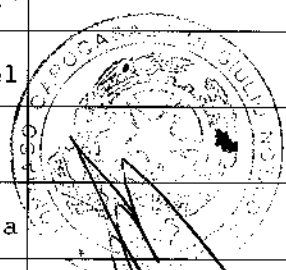
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e determina gli argomenti da sottoporre all'esame e alle decisioni del Consiglio stesso e ne esegue le deliberazioni.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Spetta inoltre al Presidente: avanzare le proposte di programmazione; proporre la scelta dei soggetti che devono occuparsi delle iniziative di promozione; sorvegliare l'andamento gestionale ed amministrativo dell'Ente che gestisce ed il rispetto degli accordi e convenzioni sottoscritte; esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione demandategli dallo Statuto, dalla Legge e dal Regolamento nonché le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate

Idelfo Gubbo
Buciccup
Beato
Bed
A. Mura
Conc

Daniela
Helco
Luigi Apollonio
Adriano Scantuso



[Large handwritten signature]

dal Consiglio di volta in volta e per singole questioni.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo a riferire allo stesso nella sua prima seduta successiva. Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemila).

Art. 9 - Il Vicepresidente - Segretario - Tesoriere

Il Vicepresidente è nominato tra i consiglieri eletti dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario è nominato tra i consiglieri eletti dal Consiglio di Amministrazione, allo stesso possono essere attribuite anche le funzioni di tesoriere su specifico incarico del Consiglio di amministrazione con apposita delibera. Su espressa delibera del Consiglio di Amministrazione le funzioni di tesoriere possono essere attribuite anche ad altro consigliere diverso dal segretario scegliendolo all'interno del Consiglio stesso. Spetta al Segretario redigere i verbali delle deliberazioni del Consiglio; firmare i mandati di pagamento unitamente al Presidente; tenere una ordinata e cronologica contabilità economico-finanziaria; predisporre i bilanci da sottoporre al Presidente e al Consiglio di Amministrazione; mantenere i rapporti con i vari Uffici ed amministrazioni Pubbliche e/o Private e con i consulenti della Fondazione.

Art. 10 - Organo di controllo

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo vigila:

- sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo arti-

	colo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitorag-	
	gio svolto dall'organo di controllo;	
	• l'organo di controllo può in qualsiasi momento proce-	
	dere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle ope-	
	razioni sociali o su determinati affari.	
	L'organo di controllo, al superamento dei limiti di cui	
	all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017, può esercita-	
	re, su decisione dell'organo amministrativo, anche la revisio-	
	ne legale dei conti. Il compenso è fissato dal Consiglio di	
	amministrazione al momento della sua nomina.	
	Art. 11 - Organo di Revisione legale dei conti	
	È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017	
	ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportu-	
	no. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei	
	conti o da una società di revisione legale, iscritti	
	nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attri-	
	buita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo	
	che possieda i requisiti previsti dalla legge.	
	Art. 12 - Organo Consultivo	
	È costituito da un solo componente nella persona dell'Arcive-	
	scovo pro-tempore della arcidiocesi di Crotone, rappresenta	
	la carica spirituale da consultare in occasione di decisioni	
	di elevato interesse spirituale. Nel caso di sede arcivescovi-	
	le vacante sarà sostituito dal Vicario dell'Arcivescovo.	

Tale organo è onorario e gratuito ed ha funzioni esclusivamente consultive.

Art. 13 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio o qualora lo richiedano particolari esigenze entro il maggior termine del 15 giugno.

Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione incarica il Segretario a procedere agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 14 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

Art. 15 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del

D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, aventi attività affini alla fondazione medesima.

Art. 17 - Statuto

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può redigere e deliberare un eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 18 - Disposizioni finali

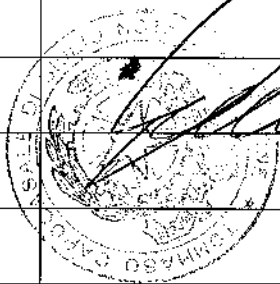
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Odolfo Guillermo Bultrago
Beatrice Bell

Ann Marie Corio

Dan Lynn Gates
Miss Apollonia Patti

Roberto Perantino teste



[Handwritten signature]